

Codice DB1905

D.D. 30 ottobre 2013, n. 213

Autorizzazione all'esternalizzazione mediante concessione dei servizi socio sanitari e lavori delle RSA di Collegno, Avigliana, Sangano, Bibiana e della RAF per disabili di Collegno dell'ASL TO 3.

Visto l'articolo 5 della legge 328/00 con cui si prevede che, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, l'esternalizzazione di alcune tipologie di servizi avvenga preferibilmente attraverso l'affidamento a soggetti del Terzo settore mediante forme di aggiudicazione volte a valorizzare la progettualità delle organizzazioni stesse;

vista la legge regionale 1/2004 che, nell'ambito delle norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, prevede all'articolo 31, comma 4, criteri e modalità di affidamento dei servizi alla persona;

vista la deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013 con la quale la Giunta regionale ha promosso, per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, l'esternalizzazione nella forma del contracting-out mediante concessione dei servizi, definendo, altresì, le relative linee di indirizzo, aventi ad oggetto le modalità di affidamento del servizio, il procedimento nonché la durata massima della concessione;

dato atto che il provvedimento deliberativo suddetto prevede che la Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia autorizzi l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari sulla base del progetto che verrà inviato dall'ASL, che dovrà rispondere a criteri di efficacia e efficienza, nonché alle linee di indirizzo approvate;

rilevato che, ai fini dell'approvazione da parte regionale, occorre che le ASL:

- evidenzino le risorse liberate in conseguenza della gestione interamente a carico dell'ente concessionario;
- diano atto delle relative modalità di reimpiego in progetti specifici finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza territoriale, all'incremento dell'attività di cura domiciliare, all'ampliamento del Punto Unico di Accesso, all'operatività del nucleo distrettuale di continuità delle cure;
- specifichino le eventuali ricollocazioni del personale dipendente ASL;

vista altresì la deliberazione n. 18-6573 del 28.10.2013 con la quale la Giunta regionale, integrando la sopra citata deliberazione, ha previsto che nel caso di concessioni comprensive dell'esecuzione di lavori relativi alla struttura, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c),d), del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., la durata massima dell'affidamento in concessione, che comunque non potrà superare i 15 anni, sarà definita di volta in volta in relazione alla quantità di investimenti da ammortizzare;

dato atto che l'ASL TO 3 ha presentato un progetto per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari mediante concessione relativi alle Residenze Sanitarie Assistenziali di Collegno, Avigliana, Sangano, Bibiana e la Residenza Assistenziale Flessibile per disabili di Collegno, avente la durata di 15 anni, caratterizzato dall'affidamento oltre che della gestione dei servizi socio sanitari anche dell'esecuzione di lavori necessari per l'adeguamento complessivo degli edifici delle strutture in argomento, così come certificati dal servizio tecnico aziendale dell'ASL;

preso atto che trattasi di concessione di servizi, in quanto l'esecuzione dei lavori previsti in ciascuna struttura è strumentale alla gestione del servizio socio sanitario, il cui espletamento è comunque assicurato da un'opera esistente;

considerato, altresì, che il progetto agli atti della scrivente amministrazione, al fine di rintracciare le migliori condizioni determinanti l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione a carico del concessionario, ovvero la sostenibilità economica dell'oggetto dell'affidamento, effettua una proiezione su base quinquennale, decennale e quindicennale dell'estensione contrattuale;

dato atto che il progetto di concessione di servizi e lavori di durata quindicennale risulta rispondente ai criteri di efficacia e efficienza, sia sotto il principio dell'economicità per la stessa ASL concedente, sia in considerazione dell'impegno economico e della remuneratività per l'eventuale concessionario;

dato atto, altresì, che l'estensione temporale dello stesso risulta coerente con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 18-6573 del 28.10.2013;

preso atto, infine, che le risorse economiche liberate in conseguenza della gestione affidata interamente al concessionario saranno destinate all'incremento delle attività di cura domiciliari e allo sviluppo di modelli di assistenza innovativi ed integrati, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale del 28.7.2008, n. 23 e s.m.i.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia da:

Legge n. 328/2000;

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Legge Regionale del 1/2004;

determina

- di prendere atto del progetto di concessione di servizi e lavori presentato dalla ASL TO 3 relativo alle Residenze Sanitarie Assistenziali di Collegno, Avigliana, Sangano, Bibiana e alla Residenza Assistenziale Flessibile per disabili di Collegno, che prevede, tra le altre cose, che le risorse economiche liberate in conseguenza della gestione affidata interamente al concessionario saranno destinate all'incremento delle attività di cura domiciliari e allo sviluppo di modelli di assistenza innovativi ed integrati, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013;

- di autorizzare l'esternalizzazione dei relativi servizi socio sanitari e lavori mediante concessione, in quanto coerente con i criteri di efficacia e efficienza e con le linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 29-5369 del 21.02.2013, come integrata successivamente con deliberazione di Giunta regionale n. 18-6573 del 28.10.2013;

- di confermare l'invio, da parte dell'ASL TO 3, dei contratti di concessione stipulati, al fine di garantire un costante monitoraggio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo